

Messaggio

numero **4661**
data **1 luglio 1997**
dipartimento **Istituzioni**

Concernente la modifica di alcuni articoli della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994

Onorevole signor Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri,

con il presente messaggio ci preghiamo illustrarvi le motivazioni che ci inducono a chiedervi di modificare alcune normative della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994.

I. CONSIDERAZIONI GENERALI

La Legge sugli esercizi pubblici, approvata dal Gran Consiglio in data 21 dicembre 1994, è entrata in vigore unicamente l' 8 marzo 1996 in quanto si è dovuto attendere l' esito del ricorso di diritto pubblico, interposto davanti al Tribunale federale dalla Federazione degli Esercenti e Albergatori del cantone Ticino avverso gli articoli concernenti la patente (al proposto si rinvia al messaggio 19 settembre 1995 concernente la modifica di alcuni articoli della Legge sugli esercizi pubblici dell' 11 ottobre 1967 e susseguente rapporto della Commissione della legislazione del 27 ottobre 1995).

La sentenza del Tribunale federale ha dato alcune interpretazioni chiave delle Legge ridimensionandone il rigore.

Infatti, il Tribunale federale, dopo aver considerato che il sistema di patenti ed autorizzazioni previsto dalla nuova Legge è atto ad accertare in modo costituzionalmente ammissibile il soddisfacimento delle condizioni materiali e personali per una corretta attività di un esercizio pubblico, ha sancito che nulla impedisce ad una persona fisica o giuridica di gestire un esercizio pubblico per il tramite di un gerente, né di essere gestore di più esercizi pubblici stipulando dei contratti di gerenza con persone fisiche in possesso del certificato di capacità.

Il Tribunale federale ha quindi introdotto la "figura" del gestore, cioè l' imprenditore (persona fisica, morale o unione di persone) responsabile della conduzione di uno o più esercizi pubblici.

II. MODIFICA DELLA LEGGE

Il 21 gennaio u.s. l' Associazione dei titolari e gerenti di locali notturni e degli impresari artistici della Svizzera italiana ci ha presentato un' istanza tendente ad ottenere l' autorizzazione a chiudere i locali notturni alle ore 05.00 rispettivamente di poter aprire il locale notturno unicamente dalle ore 09.00.

Lo scrivente Consiglio, con specifica lettera del 18 febbraio 1997, si è dichiarato disposto a sostenere la richiesta sottoponendola al Gran Consiglio (cfr. art. 39 cpv. 2) per le ragioni che verranno esposte nel commento al ricordato articolo.

Prendendo lo spunto da tale istanza abbiamo ritenuto opportuno, al fine di permettere una migliore comprensione della Legge da parte del cittadino e degli operatori del settore, procedere ad una modifica degli articoli, toccati dalla già menzionata sentenza del Tribunale federale (cfr. artt. 28 cpv. 1 e 29).

Abbiamo inoltre colto l' occasione per reinserire nel testo legislativo la base legale per poter applicare nel nostro Cantone quanto previsto dalla Legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 e per il prelevamento delle relative tasse (cfr. artt. 1 cpv. 2 e 35 a) come pure per effettuare altre modifiche, riguardo alle quali rimandiamo al testo concernente il commento ai singoli articoli.

III. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1 cpv. 2 (nuovo)

Siccome regolamenti e decreti esecutivi non possono essere emanati in diretta applicazione di un atto federale, non esistendo a questo proposito in Ticino una delega generale costituzionale o legislativa al Consiglio di Stato, abbiamo dovuto reintrodurre la base legale che permetta di concretamente applicare nel Cantone Ticino i disposti della Legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 e più specificatamente gli artt. 41 e 41 a) relativo al commercio al minuto.

Annotiamo al proposito e a titolo abbondanziale che la base legale era già contenuta nel nostro messaggio 14 aprile 1992 concernente la revisione della Legge sugli esercizi pubblici e che la stessa non era stata oggetto di discussione in seno alla Commissione della legislazione (cfr. rapporto del 25 novembre 1994).

Per contro, durante il dibattito in Gran Consiglio del 21 dicembre 1994 una proposta di emendamento tendente allo stralcio della lettera c) dell' art. 2 è stata approvata all' unanimità senza discussione.

Articoli 5 lett. d) e 6 lett. e)

Con l' abrogazione della clausola del bisogno non ha più ragione d' essere la distinzione tra una mescita alcolica e una analcolica. Pertanto occorre abolire la lettera e) dell' art. 6 e introdurre nell' art. 5 lett. d) la nozione di mescita.

Articoli 26 e 27

Siccome non è possibile privare una persona di un titolo di studio quale è il certificato di capacità professionale abbiamo adeguato le due norme a questo principio abrogando la parola "revoca".

Inoltre, per quanto concerne l' art. 27 abbiamo ritenuto opportuno esplicitare il concetto secondo il quale chi è interessato da uno dei motivi di esclusione non può assumere la gerenza.

Articoli 28 cpv. 1 e 29

Per quanto concerne la modifica dei due articoli summenzionati riteniamo opportuno, a sostegno della nostra proposta, che completa quanto già affermato nei capitoli I e II del presente messaggio, riprodurre testualmente quanto affermato dal Tribunale federale nella sua sentenza del 7 marzo 1996:

"va poi rilevato che, contrariamente a quanto sembra ritenere la ricorrente, la legge in questione non impedisce a una persona giuridica di essere titolare di uno o più esercizi pubblici (al proposito cfr. DTF 99 la 513 consid. 2 pag. 516 e DTF 91 I 306 consid. 6 in cui sono state dichiarate incostituzionali delle norme che limitavano la proprietà di farmacie ai soli farmacisti diplomati). Essa potrà infatti gestire la propria attività per il tramite di un dipendente o di un terzo, in possesso di un certificato di capacità e titolare della necessaria autorizzazione cantonale (cfr. pure Mangisch, op. cit., pag. 108): una simile possibilità è sufficiente per rendere il sistema conforme all' art. 31 Cost. (cfr. DTF 99 la 381 consid. 3 pag. 385 seg.). La regolamentazione contestata non esclude del resto neppure l' intervento di un finanziatore, che non intende gestire personalmente il proprio esercizio pubblico: al pari di una persona giuridica, egli lascerà gestire l' attività da un gerente, in possesso dei necessari requisiti. La sua posizione sarà tuttavia garantita dal diritto di disporre dell' inventario dell' esercizio pubblico e da un contratto di locazione, possibilmente di lunga durata ed annotato nel registro fondiario. Si appalesa pertanto imprecisa l' affermazione della Commissione della legislazione, secondo cui, grazie alla nuova legge, nella gestione di un esercizio pubblico saranno implicati esclusivamente il proprietario dell' immobile e il gerente, legati tra loro da un contratto di locazione (rapporto n. 3923 del 14 aprile 1992 pag. 3 e 4). Nulla impedisce infatti al proprietario di concludere un contratto di locazione con una terza persona, la quale potrà subaffittare i locali o lasciare gestire l' esercizio pubblico da un suo dipendente o da un terzo."

(cfr. pag. 9 e 10)

Articolo 35 cpv. 1

Con la creazione della patente ancorata allo stabile, la stessa è rilasciata unicamente al proprietario dell' immobile il quale, il più delle volte, ha poco o nulla a che fare con la gestione. Ne discende pertanto che la tassa annua è da accollare al gestore tra l' altro in consonanza con quanto sancito dal TF nella sentenza già menzionata.

Articolo 35 a (nuovo)

L' art. 41 a) cpv. 6 della Legge federale sulle bevande distillate prevede che "per il rilascio della patente i cantoni riscuotono una tassa il cui importo è fissato secondo il genere e l' importanza dell' azienda".

Ribadendo quanto è stato già affermato per quanto concerne il nuovo art. 1 cpv. 2, è

stata conseguentemente creata l'esplicita base legale che permetta di prelevare da parte del Cantone la tassa prescritta dalla normativa federale.

Articolo 39

L'Associazione dei titolari e gerenti di locali notturni e degli impresari artistici della Svizzera italiana ha fatto notare che nel nostro Cantone, gli orari stabiliti dall'attuale legge, creano un "buco" di un'ora nella quale non vi è nessuna possibilità di avere aperto un esercizio pubblico, anche perché i Municipi non hanno la possibilità di concedere delle deroghe d'orario. Con la proposta modifica, si ovvia a questo inconveniente e si coglie nel contempo l'occasione di permettere ai Municipi di ritardare ulteriormente l'orario di apertura dei locali notturni conformemente alla facoltà loro concessa dall'art. 39 cpv. 2 Les pubb.

Al proposito è comunque importante evidenziare che se da un lato lo scrivente Consiglio ha ritenuto di accedere alla richiesta dell'Associazione più sopra menzionata è altrettanto vero che la competenza per concretizzare il nuovo "spazio di manovra" dei locali notturni compete esclusivamente ai Municipi, ai quali abbiamo esplicitamente rammentato che l'apertura e la chiusura entro i limiti stabiliti dalla Legge non costituiscono deroga. Infatti l'esame delle ordinanze municipali promulgate conformemente all'art. 73 della Legge ha permesso di riscontrare che i municipi dopo aver stabilito orari di chiusura per i locali notturni entro le ore 03.00, concedono deroghe d'orario, previo pagamento di un importo abbastanza rilevante, quale tassa, per concedere l'apertura sino alle ore 04.00.

Non riteniamo questa prassi consona allo spirito della Legge.

Articolo 54

La legislazione in vigore, riprendendo quella del 1967, limita per ragioni di ordine pubblico - tranquillità degli avventori - il numero degli apparecchi da gioco da collocare negli esercizi pubblici.

Considerate anche le decisioni prese dal Gran Consiglio il 18 dicembre 1995 e 30 settembre 1996, confermate in votazione popolare dai cittadini ticinesi il 10 marzo 1996 rispettivamente il 1° dicembre 1996 in merito al divieto di installare "slot-machines" di qualsiasi genere, abbiamo ritenuto opportuno escludere la posa di apparecchi da gioco negli esercizi pubblici se non risulta in modo incontestabile che l'esito della giocata dipende esclusivamente dall'abilità del giocatore.

Articolo 66 cpv. 2 lett. a)

È ovvio che se il gerente può essere punito per le infrazioni alla legge, lo debba essere anche il gestore (per esempio nel caso in cui fosse aperto un esercizio pubblico senza la prescritta autorizzazione).

IV. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE DEL PIANO FINANZIARIO 1996-1999

La modifica che vi proponiamo non è contenuta nelle linee direttive ma si iscrive nella logica di una messa a punto della recente Legge sugli esercizi pubblici. La sua adozione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei comuni.

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo a voler dare la vostra adesione all'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino
 - visto il messaggio 1° luglio 1997 n. 4661 del Consiglio di Stato,
decreta:

I.

La Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 è modificata come segue.

Scopo	Art. 1 cpv. 2 (nuovo) 2 Per quanto concerne la vendita di cibi e bevande alcoliche essa è considerata Legge di applicazione alla Legge federale sulle bevande distillate. Il Regolamento disciplina il rilascio delle autorizzazioni.
Tipi di esercizi pubblici soggetti a patente	Art. 5 lett. d) d) caffè, bar, mescite e tea-room;
Tipi di esercizi pubblici non soggetti a patente	Art. 6 lett. e) e) abrogata.
Requisiti personali	Art. 26 Il titolare del certificato di capacità deve godere dei diritti civili e non essere interessato dai motivi di esclusione di cui all' art. 27.
Motivi di esclusione	Art. 27 cpv. 1 1 Il certificato di capacità non può essere rilasciato a, rispettivamente non può assumere la gerenza, chi: lett. a-d immutate.
Gestione di un esercizio pubblico	Art. 28 cpv. 1 1 La gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona, attiva in proprio o per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico e che abbia un' adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
Gestione transitoria di un esercizio pubblico	Art. 29 Quando la gestione di un esercizio pubblico diventa impossibile per un periodo superiore a dieci giorni per cause transitorie di forza maggiore, relative alla persona del gerente, il Dipartimento può autorizzare ad assumere la gerenza una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno
Tassa annua	Art. 35 cpv. 1 1 Il gestore è soggetto a una tassa annua da fr. 100.-- a fr. 5000.--, ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l' importanza dell' esercizio, nonché le necessarie attività di controllo e di vigilanza.
Tassa LF sull' alcool	Art. 35a (nuovo) L' autorizzazione all' esercizio del commercio al

	minuto di cibi e bevande alcoliche è rilasciata per un anno civile, previo pagamento di una tassa da fr. 50.-- a fr. 10'000.--, ritenuti come particolari elementi di computo il genere e l'importanza dell'azienda.
c) locali notturni e discoteche	Art. 39 1 I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire tra le 19.00 e le 22.00 e chiudere tra le 02.00 e le 05.00. 2 Il Municipio può regolare la chiusura tra le 03.00 e le 05.00. 3 L'apertura e la chiusura entro i limiti di cui al cpv. 1 non costituiscono deroga.
Apparecchi da gioco e musica	Art. 54 1 Il Regolamento stabilisce le condizioni per l'installazione e il numero di apparecchi da gioco e di musica. 2 E' proibita l'installazione di apparecchi da gioco se non risulta incontestabilmente che l'esito della giocata dipende esclusivamente dall'abilità del giocatore. 3 E' comunque esclusa ogni possibilità di vincita in denaro, gettoni, buoni merce, merci o altri beni.
Multa	Art. 66 cpv. 2 lett. a) <u>2 Sono punibili:</u> a) il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti;

II.

1 Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino;

2 Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.